

Codice A1707A

D.D. 27 aprile 2018, n. 503

PSR 2014-2020 - Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.4.1 - Precisazioni relative alla erogazione di anticipi ed acconti ad avanzamento lavori. Bando 2017 della Operazione 4.1.1 - D.D. 680 del 12.07.2017- Ulteriori chiarimenti relativi ai soggetti beneficiari degli investimenti collettivi.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013, il quale prevede che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la Deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

visto che il PSR 2014-2020 del Piemonte è stato modificato, da ultimo, con la decisione C(2018)1288 del 26 febbraio 2018 della Commissione Europea, recepita con DGR n. 26-6621 del 16.03.2018;

vista la D.D. 680 del 12.07.2017 "PSR 2014-2020 - DGR n. 18-5289 del 3.07.2017 – Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" - Bando 2017 di apertura presentazione domande";

considerato che il bando "PSR 2014-2020 - DGR n. 18-5289 del 3.07.2017 – Operazione 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" - Bando 2017 di apertura presentazione domande" approvato con la D.D. 680 del 12.07.2017 prevede che i soggetti che presentano le domande di sostegno relative alla realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso da parte di più aziende agricole siano "... soggetti giuridici (società o società cooperativa) che definiscono tra le imprese agricole un legame stabile finalizzato alla realizzazione di investimenti collettivi per uso condiviso...";

considerato che con la D.D. n. 901 del 13.09.2017 sono stati forniti alcuni chiarimenti relativi ai requisiti di ammissibilità che devono essere posseduti dai soggetti richiedenti degli investimenti collettivi, particolarmente per quanto riguarda le domande di sostegno presentate sul citato bando 2017 della Operazione 4.1.1 da parte di soggetti giuridici che, oltre a svolgere attività di servizio a favore delle aziende agricole che aggregano, praticano pure attività di trasformazione / lavorazione / conservazione (e simili) del prodotto, al fine di evitare sovrapposizioni di intervento tra la Misura 4.2 e la Operazione 4.1.1 del PSR;

ritenuto necessario, come richiesto dagli operatori e dagli Uffici istruttori, fornire ulteriori precisazioni relativamente alla tipologia dei rapporti che devono intercorrere tra il soggetto giuridico presentatore della domanda e le aziende agricole da esso associate, affinché la domanda sia ammissibile al sostegno della Operazione 4.1.1;

rilevato come la problematica riguardi essenzialmente il regime fiscale a cui è soggetta l'attività di servizio, comportante la necessità di autonoma fatturazione della attività di servizio medesima, vista la diversa percentuale IVA tra le attività di servizio e di vendita in base alla risoluzione

dell'Agenzia delle Entrate n. 65 del 12.06.2012 che esclude dal campo di applicazione IVA solamente le attività di valorizzazione del prodotto agricolo;

ritenuto a tale proposito che siano rilevabili tre diverse casistiche:

- a) società di puro servizio (ad es. coop. di meccanizzazione che effettua lavori in campo nelle aziende agricole degli associati e acquista macchinari per i lavori in campo): in questo caso è evidente che per l'ammissibilità al sostegno della Op. 4.1.1 la società deve fatturare il servizio ai soci;
- b) soggetto trasformatore che effettua investimenti di trasformazione del prodotto conferito dai soci (ad. cantina sociale che acquista attrezzature di cantina): in questo caso l'acquisto delle attrezzature di cantina non è ammissibile al sostegno della Op. 4.1.1 perchè è una spesa che ricade nell'ambito della applicazione della Op.4.2;
- c) soggetto trasformatore che effettua la trasformazione del prodotto conferito dai soci e che presenta la domanda di Op. 4.1.1. per l'acquisto di macchinari per i lavori in campo (ad es. cooperativa che effettua l'essiccazione e la commercializzazione dei cereali conferiti dai soci e che presenta la domanda di Op. 4.1.1. per l'acquisto di una mietitrebbia); in questo caso l'investimento è di per se ammissibile al sostegno della Op. 4.1.1 perchè non vi è sovrapposizione con la Op.4.2, ma è necessaria una autonoma fatturazione della attività di servizio della cooperativa nei confronti dei soci; non è possibile la compensazione tra l'attività di servizio e quella di vendita (la cooperativa non fattura il servizio ai soci e si remunera trattenendo una parte dei profitti della vendita finale del prodotto invece di riversarli ai soci) per la diversa percentuale di IVA tra le due operazioni (servizio costituito dal lavoro in campo e vendita prodotto);

ritenuto inoltre opportuno, in riferimento alle Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.4.1 del PSR, fornire alcune precisazioni relative alla erogazione di anticipi ed acconti ad avanzamento lavori, in quanto la formulazione adottata dai bandi "Per ogni domanda, su richiesta dell'interessato, ad avanzamento lavori, potrà inoltre essere erogato un acconto, in modo che la somma tra anticipo e acconti ricevuti non superi l'80% del contributo (indicativamente 50% in anticipo e 30% in acconto)" non chiarisce se possa essere presentata una sola domanda di acconto per ciascuna domanda di sostegno oppure possa essere presentata una domanda di acconto per ciascun stato di avanzamento lavori e non chiarisce se, in caso di domanda di acconto successiva ad una precedente domanda di anticipo, l'importo dello stato di avanzamento lavori da rendicontare da parte del beneficiario per ottenere l'erogazione dell'acconto sia relativo al solo importo netto dell'acconto richiesto oppure debba essere inclusivo anche dell'importo già ottenuto a titolo di anticipo;

ritenuto opportuno a tale proposito (tenuto conto della necessità di accelerare l'erogazione delle risorse del PSR prevedendo la possibilità di effettuare più erogazioni per ciascuna domanda di sostegno ma nel contempo della necessità di non appesantire e rallentare l'azione amministrativa degli uffici con l'istruttoria di un numero eccessivo di richieste di pagamento) prevedere che per ciascuna domanda di sostegno possano essere presentate al massimo due domande di acconto ad avanzamento lavori, oltre ad una eventuale domanda di anticipo;

ritenuto altresì opportuno a tale proposito prevedere che l'importo dello stato di avanzamento lavori da rendicontare da parte del beneficiario per ottenere l'erogazione dell'acconto non debba essere inclusivo dell'importo già ottenuto a titolo di anticipo, per cui ad esempio un beneficiario che abbia già percepito il 50% del contributo a titolo di anticipo, potrà ad avanzamento lavori richiedere l'erogazione di un ulteriore 30% del contributo totale spettante rendicontando l'avvenuta effettuazione di investimenti / lavori / spese (per lotti funzionali di tali investimenti / lavori / spese) di importo pari al 30% dell'importo del contributo totale spettante;

visto che le precisazioni ed i chiarimenti esposti ai punti precedenti sono conformi alle interpretazioni condivise dei Responsabili di Procedimento (responsabili pro tempore delle Strutture territoriali della Direzione Agricoltura, uffici istruttori per le Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.4.1 del PSR 2014-2020), come risulta dal resoconto del Tavolo dei Responsabili di Procedimento, seduta del 28 febbraio 2018;

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2018 e non comporta ulteriori oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto visto che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi del d.lgs n. 33 / 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della l.r. 28/7/2008 n. 23;
vista la l.r. n. 7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

Sulla base delle considerazioni riportate in premessa:

- 1) In riferimento al bando “PSR 2014-2020 - DGR n. 18-5289 del 3.07.2017 – Operazione 4.1.1 “Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole” - Bando 2017 di apertura presentazione domande” approvato con la D.D. 680 del 12.07.2017, vengono formulate le seguenti ulteriori precisazioni relativamente alla tipologia dei rapporti che devono intercorrere tra il soggetto giuridico presentatore della domanda e le aziende agricole da esso associate, affinché la domanda sia ammissibile al sostegno della Operazione 4.1.1.

Poichè la problematica riguarda essenzialmente il regime fiscale a cui è soggetta l'attività di servizio, comportando la necessità di autonoma fatturazione della attività di servizio medesima, vista la diversa percentuale IVA tra le attività di servizio e di vendita, come da risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 65 del 12.06.2012 che esclude dal campo di applicazione IVA solamente le attività di valorizzazione del prodotto agricolo, si danno le seguenti tre diverse casistiche:

- a) soggetto che svolge attività di puro servizio (ad es. soc. coop. di meccanizzazione che effettua lavori in campo nelle aziende agricole degli associati e acquista macchinari per i lavori in campo): in questo caso per l'ammissibilità al sostegno della Op. 4.1.1 la società deve fatturare ai soci il servizio prestato;
- b) soggetto trasformatore che effettua investimenti di trasformazione del prodotto conferito dai soci (ad. cantina sociale che acquista attrezzature di cantina): in questo caso l'acquisto delle

attrezzature di cantina non è ammissibile al sostegno della Op. 4.1.1 perchè è una spesa che ricade nell'ambito della applicazione della Op.4.2;

- c) soggetto trasformatore che effettua la trasformazione del prodotto conferito dai soci e che presenta la domanda di Op. 4.1.1. per l'acquisto di macchinari per i lavori in campo (ad es. cooperativa che effettua l'essiccazione e la commercializzazione dei cereali conferiti dai soci e che presenta la domanda di Op. 4.1.1. per l'acquisto di una mietitrebbia che la cooperativa stessa utilizza per effettuare lavori in campo nelle aziende agricole dei soci).

In questo caso l'investimento è di per se ammissibile al sostegno della Op. 4.1.1 perchè non vi è sovrapposizione con la Op.4.2, ma è necessaria una autonoma fatturazione della attività di servizio (lavori in campo) svolta dalla cooperativa nei confronti dei soci .

Non è possibile la compensazione tra l'attività di servizio e quella di vendita (compensazione effettuata in modo per cui la cooperativa non fattura il servizio ai soci e si remunera trattenendo una parte dei profitti della vendita finale del prodotto invece di riversarli ai soci) per la diversa percentuale di IVA tra le due operazioni (servizio costituito dal lavoro in campo e vendita prodotto).

- 2) In riferimento alle Operazioni 4.1.1, 4.1.2 e 6.4.1 del PSR, valgono le seguenti precisazioni relative alla erogazione di anticipi ed acconti ad avanzamento lavori:

- a) per ciascuna domanda di sostegno potranno essere presentate al massimo dal beneficiario due domande di acconto ad avanzamento lavori, oltre ad una eventuale domanda di anticipo (in modo che la somma tra anticipo e acconti ricevuti non superi l'80% del contributo);

- b) l'importo dello stato di avanzamento lavori da rendicontare da parte del beneficiario per ottenere l'erogazione dell'acconto non include l'importo già ottenuto a titolo di anticipo, per cui ad esempio un beneficiario che abbia già percepito il 50% del contributo a titolo di anticipo, potrà ad avanzamento lavori richiedere l'erogazione di un ulteriore 30% del contributo totale spettante rendicontando l'avvenuta effettuazione di investimenti / lavori / spese (per lotti funzionali di tali investimenti / lavori / spese) di importo pari al 30% dell'importo del contributo totale spettante.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

Il Responsabile del Settore
Strutture delle Imprese Agricole ed
Agroindustriali ed Energia Rinnovabile
(Dr.Fulvio Lavazza)

Estensori M. Clerico e C. Barroero